



# **COMUNE DI RANICA PROVINCIA DI BERGAMO**

## **REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE COMUNALE E PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE**

- **Approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05.04.2019

## **INDICE**

**ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2 – GONFALONE**

**ART. 3 – PARTECIPAZIONE**

**ART. 4 – SERVIZIO DI GONFALONE**

**ART. 5 – UTILIZZO DEL GONFALONE**

**ART. 6 – CIRCOSTANZE PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE**

**ART. 7 – MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO E L'INVIO DEL GONFALONE**

**ART. 8 – COLLOCAZIONE DEL GONFALONE**

**ART. 9 – BANDIERA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E BANDIERA DELL'UNIONE EUROPEA – BANDIERA O VESSILLO CON LO STEMMA DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

**Art. 10 – BANDIERA DELLE NAZIONI UNITE**

**Art. 11 – BANDIERE DI PAESI STRANIERI**

**Art. 12 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE IN SEGNO DI LUTTO**

**Art. 13 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DEL COMUNE**

**Art. 14 – RESPONSABILE PER LA VERIFICA DELL'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE**

**Art. 15 – NORME DI RINVIO**

## **ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, in osservanza all'art. 12 del D.P.R. 07.04.2000, n. 121, disciplina l'uso del Gonfalone comunale e delle bandiere all'esterno e all'interno del palazzo comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale.

## **ART. 2 – GONFALONE**

Il decreto di concessione al Comune di Ranica dello stemma e del gonfalone venne firmato dal presidente della Repubblica On. Giovanni Gronchi il 6 ottobre del 1959.

Il Gonfalone ed il rispettivo emblema del Comune di Ranica, è costituito da uno scudo con una ruota dentata in un campo azzurro che sta a significare l'industria. Sotto lo scudo ci sono due ramoscelli: uno di quercia e l'altro di olivo e simboleggiano l'agricoltura. Lo stemma è inoltre sormontato da una corona.

Il gonfalone venne inaugurato e benedetto a Ranica dal Vescovo S.E. mons. Giuseppe Piazzi, con una solenne cerimonia, l'11 maggio del 1961.

Il Gonfalone è ordinariamente custodito ed esposto nell'Ufficio del Sindaco.

## **ART. 3 – PARTECIPAZIONE**

Il Gonfalone dovrà uscire dal palazzo comunale sempre in presenza del Sindaco (o suo delegato) vestito con Fascia tricolore, quale attestazione della formale partecipazione del Comune.

Il Sindaco, anche su istanza di soggetti pubblici o privati, stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, valutando preventivamente la conformità ai fini istituzionali, agli interessi collettivi rappresentati dal Comune.

## **ART. 4 – SERVIZIO DI GONFALONE**

Alle manifestazioni e ricorrenze civili promosse, per competenza dal Comune, il Gonfalone è portato in via prioritaria dal Messo comunale, se presente, o dagli agenti di Polizia Locale.

E' possibile che il Gonfalone sia portato da volontari indicati dalle Associazioni di volontariato riconosciute dall'Amministrazione comunale che, per l'importanza del servizio svolto, dovranno essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa per gli accessi ai servizi pubblici.

In caso di assenza dei soggetti sopraindicati, il gonfalone è portato da altro personale del Comune.

## **ART. 5 – UTILIZZO DEL GONFALONE**

La partecipazione del Gonfalone – di norma – è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.

L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasioni di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, ancorché organizzate da enti e associazioni, purché le stesse perseguano obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

L'Amministrazione comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono fuori dal territorio comunale.

L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e della capacità di rappresentanza della comunità locale.

La partecipazione del Gonfalone è comunque obbligatoriamente disposta nelle seguenti ricorrenze, qualora commemorate:

- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre)
- Anniversario dell'eccidio di Cornalba (25 novembre)

#### **ART. 6 – CIRCOSTANZE PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE**

Il Gonfalone partecipa, listato a lutto, alle esequie di Assessori e/o Consiglieri comunali deceduti durante il loro mandato.

Parteciperà inoltre alle esequie degli ex sindaci ed ex Assessori.

#### **ART. 7 – MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO E L'INVIO DEL GONFALONE**

Per altre manifestazioni o avvenimenti di interesse per la comunità locale la presenza del gonfalone è autorizzata dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Qualora la presenza del Gonfalone venga richiesta da terzi attraverso la presentazione di un'istanza al Sindaco, devono essere presenti i seguenti requisiti:

- generalità completa del richiedente;
- tipo di iniziative;
- durata della manifestazione con indicazione della data di inizio e di termine;
- presentazione della domanda almeno 10 giorni prima dell'utilizzo effettivo del Gonfalone.

La richiesta dovrà essere riferita ad iniziative che presentino le caratteristiche e gli obiettivi previsti dall'art. 6 e nel rispetto dell'art. 11 dello Statuto.

#### **ART. 8 – COLLOCAZIONE DEL GONFALONE**

In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili o patriottiche, il Gonfalone deve precedere le Autorità e comunque osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

Nei cortei funebri, il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.

In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

#### **ART. 9 – BANDIERA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E BANDIERA DELL'UNIONE EUROPEA – BANDIERA O VESSILLO CON LO STEMMA DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea vengono esposte in via permanente affinché sia avvertita la presenza costante della sovranità dello Stato, alla quale affidarsi.

Nell'esposizione viene assicurata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

Possono essere esposte la bandiera o il vessillo con lo stemma della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo.

Nelle giornate del 7 gennaio (Festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti Lateranensi), 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (Festa del Lavoro), 9 maggio (Giornata d'Europa), 2 giugno (Festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono

d'Italia), 4 novembre (Festa dell'Unità nazionale), nella giornata del 24 ottobre (Giornata delle nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle nazioni Unite, in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto, al fine di correlare l'imbandieramento anche alla solennità nazionale si procederà alla pubblicazione di un avviso alla cittadinanza sul sito del Comune e sul pannello luminoso, nonché all'invio di apposita newsletter.

È necessario che nell'esposizione delle bandiere venga sempre assicurato il massimo decoro dovuto ad uno dei simboli dello Stato.

Pertanto, le bandiere devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera

#### **Art. 10 – BANDIERA DELLE NAZIONI UNITE**

La bandiera delle Nazioni Unite è esposta all'esterno del palazzo comunale in occasione della giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite), come disposto dal D.P.R. n. 121/2000.

#### **Art. 11 – BANDIERE DI PAESI STRANIERI**

Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere dei Paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniera.

#### **Art. 12 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE IN SEGNO DI LUTTO**

In segno di lutto pubblico le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Il lutto pubblico viene decretato dagli enti o istituzioni sulla base della loro evidenza. Il lutto nazionale è deliberato dal Governo e le disposizioni relative all'esposizione della bandiera a mezz'asta sono diramate dall'Ufficio del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutte le amministrazioni centrali e alle prefetture per l'esposizione nelle sedi periferiche.

#### **Art. 13 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DEL COMUNE**

Le bandiere o i vessilli di cui all'art. 2 sono esposte, all'interno dell'Ufficio del Sindaco, in prossimità della scrivania del Sindaco.

Sono esposte, altresì, all'interno della sala consiliare, alla destra del tavolo della Presidenza. La bandiera Nazionale prende il posto d'onore, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 7.4.2000 n.121 .

#### **Art. 14 – RESPONSABILE PER LA VERIFICA DELL'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE**

L'Amministrazione comunale, con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali, individua il responsabile alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno del Comune.

Il responsabile delle bandiere assume, la responsabilità di assicurare la corretta esposizione e il mantenimento delle bandiere in condizioni di pulizia e decoro, provvedendo ad un'attenta verifica sui vessilli esposti ed adoperandosi per evitare che essi si presentino logori, scoloriti, strappati, sporchi o male avvolti intorno all'asta

#### **Art. 15 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

L'esposizione all'esterno o all'interno del palazzo comunale di bandiere, vessilli o simboli diversi da quelli indicati nei precedenti articoli dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale, che provvederà ad individuarne l'esatta collocazione e il periodo.